

Le novità del DL "Bollette"

(DL n. 34 del 30.03.2023, pubblicato in GU n. 76 del 30.03.2023)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con **DL n. 34 del 30.03.2023** (c.d. "DL Bollette") il legislatore ha apportato modifiche ad alcune delle disposizioni fiscali, con particolare riferimento alle **agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e alla proroga dei benefici sull'acquisto di energia elettrica e gas, con una riduzione del beneficio per il secondo trimestre** (rispetto alle precedenti versioni dell'agevolazione). Il decreto interviene, inoltre, su questioni di ordine più **generale, posticipando alcuni dei termini previsti per le procedure speciali di definizione** introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 ed **ampliando la non punibilità dei reati fiscali in caso di definizione della pendenza fiscale**. Tra le modifiche apportate, si segnalano, in particolare, le seguenti:

- **il termine previsto per il ravvedimento speciale viene prorogato dal 31.03.2023 al 30.09.2023;**
- viene **introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di energia e gas anche con riferimento al secondo trimestre del 2023;**
- viene prorogata al secondo trimestre 2023 l'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano per la combustione per usi civili e industriali;
- viene **consentito il cumulo dei benefici sugli interventi di risparmio energetico** tra misure nazionali e quelle promosse dalle Regioni o dalle Province Autonome;
- viene **istituito un fondo per le vittime dell'amianto** che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate, degli eredi e delle società partecipate in argomento.

Premessa

Con DL n. 34 del 30.03.2023 (c.d. "DL Bollette") il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento numerose **modifiche di carattere fiscale**, con particolare riferimento ai benefici spettanti per fronteggiare il caro energia.

Si segnala, in particolare, la riduzione dell'IVA sul gas per il secondo trimestre del 2023, nella misura del 5% e l'istituzione, anche per il secondo trimestre, di un credito a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, sulla falsariga dei precedenti provvedimenti ma con misure ridotte (20% della spesa sostenuta da parte di imprese energivore, gasivore e non, oppure il 10% per le imprese non energivore).

Tra le altre novità, segnaliamo la **proroga dei termini** previsti per le speciali **procedure di definizione** introdotte nel nostro ordinamento in occasione della legge di Bilancio 2023, tra cui, in particolare, la **conciliazione giudiziaria, il ravvedimento speciale, la definizione delle liti pendenti ed altro ancora**.

Di seguito illustriamo le novità introdotte con il DL n. 34/2023 precisando che le disposizioni potranno essere oggetto di modifiche in occasione della conversione in legge del decreto.

Le novità in materia energetica

Credito per l'acquisto di energia e gas (II° trimestre 2023)

Viene riconosciuto, anche per il secondo trimestre del 2023, un credito a favore delle imprese che acquistano energia elettrica e gas naturale, anche se in misura ridotta rispetto ai precedenti provvedimenti.

Viene infatti previsto, per il secondo trimestre del 2023:

1. per le imprese energivore, un credito pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata;
2. per le imprese non energivore, un credito del 10% sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata;
3. per le imprese gasivore, un credito del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato;
4. per le imprese non gasivore, un credito del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato.

I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza limiti alla compensazione. Sono inoltre cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati".

I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

Proroga IVA al 5%

L'aliquota IVA del 5% viene estesa anche alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26 co. 1 del DLgs. 504/95 (TUA), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Con riferimento all'ambito di applicazione, si segnala che l'aliquota IVA

ridotta è applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, ordinariamente assoggettati all'aliquota del 10% e alle somministrazioni per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali, ordinariamente assoggettabili al 22%.

L'aliquota è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia e per le forniture di servizi di teleriscaldamento.

Bonus sociale

Per il secondo trimestre 2023 sono rideterminate le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione e per la fornitura di gas naturale.

Sono ammessi ai benefici, per l'anno 2023 i nuclei con un indicatore ISEE valido nel corso del 2023 fino a 15.000 euro. Per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, il valore dell'ISEE aumenta da 20.000 a 30.000 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro.

Contributo in quota fissa in caso di prezzi gas elevati

Viene riconosciuto, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari del bonus sociale, un contributo erogato in quota fissa, differenziato su zone climatiche per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale superi la soglia di 45 euro/MWh all'ingrosso.

Le novità in materia fiscale

Ravvedimento speciale

Per effetto della proroga, il termine per rimuovere la violazione e per il versamento della prima ed unica rata sono postergati dal 31.03.2023 al 30.09.2023.

Per l'effetto, le rate successive scadranno il 31.10, il 30.11, il 20.12, mentre per l'anno 2024 ricadranno il 30.03/30.06/30.09/31.12.

Mediante **norma di interpretazione autentica**, si sancisce che **nel ravvedimento operoso speciale non rientrano le violazioni suscettibili di emergere da liquidazione automatica della dichiarazione**, ai sensi quindi degli artt. 36-bis del DPR 600/73, 54-bis

	del DPR 633/72 e 21-bis del DL 78/2010. Viene inoltre specificato che il ravvedimento speciale riguarda anche i redditi di fonte estera non dichiarati sebbene, in relazione ai medesimi, il quadro RW non sia stato compilato.
Violazioni formali	Viene posticipato il termine di pagamento della prima rata dal 31.03.2023 al 31.10.2023, mentre la seconda rimane fissata al 31.03.2024, così come il termine per rimuovere la violazione (coincidente con il 31.03.2024).
Definizione accertamento con adesione	Viene specificato che se il PVC è consegnato entro il 31.03.2023 l'adesione agevolata è ammessa anche se l'accertamento viene notificato dopo il 31.03.2023.
Definizione degli accertamenti	Viene stabilito che gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione e di recupero divenuti definitivi dal 02.01.2023 fino al 15.02.2023 possono essere definti entro il 30.04.2023.
Regolarizzazione rate da istituti deflattivi	La regolarizzazione delle rate derivanti da accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale sono inibite se al 01.01.2023 è già stata notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione.
Definizione liti pendenti	Viene posticipato il termine per la presentazione della domanda di definizione ed il termine di pagamento delle somme (o della prima rata) dal 30.06 al 30.09.2023. Le rate, per effetto della proroga, andranno pagate il 31.10.2023, il 20.12.2023 e le successive il 31.03, 30.06, 30.09 e 20.12 di ogni anno. Nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi della definizione il processo resta sospeso sino al 10.10.2023, data entro cui è necessario depositare la domanda di definizione ed il modello F24 che attesta il pagamento delle somme o della prima rata. Il diniego può essere opposto entro il 30.09.2024 e sono sospesi per 11 mesi i termini per le impugnazioni e per le riassunzioni che scadono dal 01.01 al 31.10.2023.

Conciliazione agevolata	La conciliazione giudiziale agevolata è stata ampliata alle liti pendenti in primo o secondo grado alla data del 15.02.2023 ed il termine per formalizzare la conciliazione è stato prorogato al 30.09.2023.
Rinuncia agevolata Cassazione	Il termine per la rinuncia è stato posticipato dal 30.06 al 30.09.2023.
Non punibilità reati fiscali	Per i reati di omesso versamento IVA, di ritenute e di indebita compensazione per crediti non spettanti viene prevista ora una causa di non punibilità derivante dal perfezionamento unito all'integrale versamento degli importi di una delle definizioni previste dalla Legge di Bilancio 2023. Dal punto di vista operativo, il contribuente che intende beneficiare della non punibilità comunica all'Autorità Giudiziaria il pagamento della prima o dell'unica rata, sospendendo il processo penale sino a quando l'Agenzia delle Entrate comunica la corretta esecuzione della definizione.
Payback su dispositivi medici	Al fine del recupero dell'IVA conseguente al ripiano dello sfioramento, le aziende fornitrici possono portare in detrazione l'IVA procedendo allo scorporo della stessa dall'ammontare dei versamenti effettuati. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui i versamenti vengono effettuati.
Cumulo benefici risparmio energetico	Per la determinazione delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico viene ammessa all'agevolazione anche la parte di spesa per cui è concesso un contributo dalle Regioni o dalle province autonome, purché sia prevista la possibilità di cumulo dalla disciplina del beneficio cumulato e che si tratti di contributi istituiti al 31.03.2023 ed erogati nel 2023-2024. La somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve in ogni caso eccedere il 100% della spesa ammessa all'agevolazione o al contributo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.